



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6831

Seduta del 02/08/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALAN CHRISTIAN RIZZI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

MISURA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL RIPRISTINO DEI DANNI DA FAUNA PROTETTA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e ss. mm. e ii, in particolare:
 - il punto 35.28, Parte I, Capitolo 2, sezione 2.4 che stabilisce sia da considerarsi "animale protetto, qualsiasi animale protetto dalla legislazione unionale o nazionale";
 - il capitolo 1 della Parte II "Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli";
 - la sezione 1.2.1.5, capitolo 1, Parte II "Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti";
- la direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992 del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva comunitaria 2009/147/CE del 30 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "Legge quadro sulle aree protette" ed in particolare:
 - l'articolo 1 "Finalità e ambito della legge" che, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione Italiana e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese;
 - l'articolo 2 "Classificazione delle aree naturali protette" che stabilisce la classificazione delle aree naturali protette;
 - l'articolo 11 "Regolamento del parco", che stabilisce che nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, vietando la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali;
 - l'articolo 15 "Acquisti, espropriazioni ed indennizzi" che stabiliscono che l'ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco e pertanto provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 concernente "Norme per la protezione della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale sono integralmente recepite ed attuate le sopracitate direttive, ed in particolare l'articolo 1 il quale stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e in particolare gli articoli:

- 2 "Oggetto della tutela" che stabilisce facciano parte della fauna selvatica oggetto di tutela le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale e definisce l'elenco di mammiferi e uccelli particolarmente protette;
 - 9 "Funzioni amministrative" che stabilisce che le regioni esercitino le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
 - il D.M. del 31/05/2017, n. 15 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge n. 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
 - legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", e in particolare l'art 33 bis c. 2 che dispone che l'ente gestore del parco o della riserva naturale sia competente per la gestione dei contributi per indennizzare danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e definisca mediante apposito regolamento: le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni oltre che le modalità per la verifica e la quantificazione degli stessi e le condizioni per la concessione degli indennizzi insieme alle modalità per la prevenzione dei danni;
 - legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

CONSIDERATO che

- essendo frequentemente segnalati agli enti gestori delle aree protette



Regione Lombardia

LA GIUNTA

competenti danni alle produzioni agricole, sia necessario istituire un regime di aiuti di Stato quadro che tuteli le imprese e la fauna selvatica protetta attraverso la prevenzione e il risarcimento dei danni che questa possa arrecare;

- l'art. 33 bis, comma 3, della l.r. 86/1983 prevede che la Regione possa emanare apposite linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e le modalità di accertamento dei danni e per l'erogazione degli indennizzi;
- la l.r. 86/1983 stabilisce altresì all'art. 33 bis, comma 2 che gli enti gestori dei parchi o delle riserve naturali per poter ristorare i danni debbano approvare coerentemente alle linee guida regionali apposito regolamento nel quale definiscono le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni oltre che le modalità per la verifica e la quantificazione degli stessi e le condizioni per la loro concessione insieme alle modalità per la prevenzione dei danni stessi;
- i predetti regolamenti degli enti gestori dei parchi o delle riserve naturali debbano pertanto rispettare le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di dare piena attuazione alla normativa regionale e sugli aiuti di Stato;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare l'allegato A "Disposizioni per la concessione dei contributi alle PMI agricole per le opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire che gli enti gestori dei parchi o delle riserve naturali nella definizione del regolamento di cui al sopra richiamato art. 33 bis comma 2 della l.r. 86/1983 debbano rispettare le disposizioni contenute nel citato allegato A, al fine di dare piena attuazione alla normativa sugli aiuti di Stato;

DATO ATTO quindi che, al fine di consentire l'emanazione delle linee guida regionali nel pieno rispetto della norma europea sugli aiuti di Stato:

- in data 4.03.2022 l'amministrazione regionale ha provveduto a notificare alla Commissione europea il presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325 del 10 dicembre 2015);
- la Commissione Europea con decisione C(2022) 4945 final in data 14.07.2022 ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N) - Italia (Lombardia) Misura regionale per opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRECISATO che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite all'art. 2 punto 14 del reg. (UE) n. 702/2014 a meno che le imprese non siano diventate in difficoltà a seguito dei danni causati dalla fauna selvatica protetta; né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

DATO ATTO che le agevolazioni del presente regime di aiuto saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

CONSIDERATO che la presente deliberazione è meramente finalizzata all'istituzione del regime di aiuto e non ha riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

ACQUISITO in data 8.02.2022 il parere del Comitato aiuti di cui al DGS 15026 del 8.11.2021 e della DGR 5371/2021;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare l'allegato A "Disposizioni per la concessione dei contributi alle PMI agricole per le opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che gli enti gestori dei parchi o delle riserve naturali nella definizione del regolamento di cui all'art. 33 bis comma 2 della l.r. 86/1983 debbano rispettare le disposizioni contenute nel citato allegato A, al fine di dare piena attuazione alla normativa sugli aiuti di Stato;
3. di attuare le disposizioni di cui all'allegato A, nel rispetto delle disposizioni stabilite nella decisione C(2022) 4945 final del 14.07.2022 di cui al regime



Regione Lombardia

LA GIUNTA

SA.102165 (2022/N) "Misura regionale per opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta;"

4. di disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge